

7-3-19



**OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO
MINISTERIALE RECANTE LINEE GUIDA E INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E
AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
ENOTURISTICA DELLE REGIONI TOSCANA E VENETO**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

REGIONE VENETO

Art. 1 comma 3,

le parole *“anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa”* vanno sostituite dalle seguenti: *“preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati”*

la parola *“e commercializzazione”* va eliminata

Articolo 2, comma 1, punto 11) la parola *“e commercializzazione”* va eliminata

Articolo 2, comma 2 è così sostituito: *“L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi, preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG; prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE; prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.”*

REGIONE TOSCANA

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
 1. apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 3. cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 4. sito o pagina web aziendale;
 5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 6. materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue, compreso l'italiano;
 7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo, che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;



8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza (**zona degustazione, punto vendita, bagni ad uso pubblico, circuito di visita**) e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
 9. personale addetto all'accoglienza dotato di competenza e formazione, **con particolare riguardo al settore enologico, alla degustazione dei vini ed alle caratteristiche turistiche del territorio, con conoscenza almeno di una lingua straniera**, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
 10. L'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro;
 11. Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a. titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b. dipendenti dell'azienda;
 - c. collaboratori esterni.
2. Gli alimenti in abbinamento alla degustazione delle produzioni vinicole, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, devono essere prevalentemente provenienti da produzioni locali e tipiche preferibilmente a ~~indicazione geografica (DOP-IGP)~~, : **DOP, IGP, STG, e prodotti ottenuti applicando i sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti di montagna, e essere prodotti** presenti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
5. Alle aziende agricole che già svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali in materia di agriturismo. **Gli operatori che svolgono attività enoturistiche aderenti alle Strade del vino, ove riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, assolvono i requisiti previsti dal presente decreto.**



Articolo 3

(Logo)

Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica, prevedendo altresì i criteri di conformità al Codice della Strada.

Con apposito decreto del Ministero è istituito l'Osservatorio nazionale dell'enoturismo, con compiti di studio, comunicazione, tutela e marketing dell'attività enoturistica.

Roma, 7 marzo 2019

